



**Direzione Generale Incentivi Energia**

**MISSIONE 2**  
**RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**INVESTIMENTO 2.2**

**“Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica”  
(M2C2.2.2)**

**AVVISO PUBBLICO DEL 20 GIUGNO 2022 A VALERE SUL  
DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DEL 7 APRILE 2022 N. 150**

**DOMANDE FREQUENTI**  
**DOCUMENTO AGGIORNATO AL 13 SETTEMBRE 2022**

## **PREMESSA**

Il presente documento riporta le risposte ai quesiti più frequenti presentati dagli operatori in relazione all'Avviso Pubblico del 20.06.2022 previsto dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 150.

## INDICE

<b>1. DEFINIZIONI (art. 1)</b> .....	<b>4</b>
<b>2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)</b> .....	<b>5</b>
<b>5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5)</b> .....	<b>6</b>
<b>6. SPESE AMMISSIBILI (art. 6)</b> .....	<b>8</b>
<b>8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE (art. 8)</b> .....	<b>8</b>
<b>9. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9)</b> .....	<b>9</b>
<b>11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11)</b> .....	<b>11</b>
<b>13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13)</b> .....	<b>12</b>

## **1. DEFINIZIONI (art. 1)**

### **1.1 Come si determina la “rete beneficiata”?**

**RISPOSTA:** Come specificato nell’art 1 dell’Avviso pubblico: la “Lunghezza della Porzione di rete MT beneficiata dall’intervento è la lunghezza in km della nuova linea oppure della linea MT per la quale si è conseguito un aumento del tempo di ritorno a seguito dell’intervento sui suoi Rami MT e/o Nodi MT”. Ad esempio, se interrare qualche campata migliora il Tempo di Ritorno della linea, per rete beneficiata deve intendersi la lunghezza complessiva della linea.

### **1.2 Cosa si intende per “lunghezza del perimetro dell’intervento/progetto”**

**RISPOSTA:** Come specificato all’art. 1 dell’Avviso pubblico, la lunghezza del perimetro dell’intervento/progetto è dato dalla:

- Lunghezza in km delle linee MT della concessione sottese alle CP a cui afferisce la porzione di rete (Linea MT) oggetto di intervento/progetto,

oppure

- Lunghezza in km delle linee MT della concessione oggetto dell’intervento/progetto se il DSO non presenta una CP (DSO sottesi).

Si precisa che nella sommatoria delle lunghezze delle linee si deve considerare anche la linea oggetto dell’intervento. Nel caso di progetti che coinvolgono più cabine si deve escludere il “double counting” delle linee nella sommatoria, si devono cioè sommare le lunghezze dell’insieme delle singole linee interessate.

### **1.3 Qual è la metodologia di calcolo del TR ex-ante per linea MT?**

**RISPOSTA:** La metodologia di calcolo del TR ex-ante per linea MT per i fattori di rischio manicotto di ghiaccio e caduta piante è quella utilizzata dai concessionari per la definizione degli interventi nei piani resilienza ARERA.

### **1.4 Con riferimento alla linea MT, nel caso di rischio legato alle ondate di calore, il TR è riferibile alla linea MT o al festone?**

**RISPOSTA:** Nel caso di ondate di calore occorre fare riferimento alla metodologia utilizzata nei piani resilienza ARERA e, pertanto, è necessario riferirsi al festone.

### **1.5 Per il TR ex ante di progetto da calcolarsi come media pesata dei TR ex ante sui km di rete interessati, qual è la definizione di Km di rete?**

**RISPOSTA:** Per Km di rete interessati, ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso pubblico, si intendono i km di rete beneficiata.

**1.6 Per il rapporto del costo del progetto ai km di linea MT oggetto del progetto, quale è la definizione dei Km di linea MT da considerare?**

**RISPOSTA:** Per calcolare il rapporto del costo del progetto ai Km di linea MT deve essere considerato quanto indicato all'art. 1 dell'Avviso pubblico, con riferimento alla definizione di rete beneficiata.

**1.7 Per il calcolo del beneficio quali nodi devono essere considerati?**

**RISPOSTA:** Per il calcolo del beneficio devono essere presi in considerazione solo i nodi MT beneficiati dagli interventi

<b>2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)</b>
--

**2.1 Si può procedere con i bandi di gara precedentemente pubblicati anche se non dovessero prevedere un riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali)?**

**RISPOSTA:** Nel caso di misure già avviate, in mancanza di specifiche previsioni nei bandi di gara già pubblicati inerenti ai principi trasversali previsti dal PNRR, gli stessi principi, in particolare relativamente ai requisiti DNSH, dovranno essere inseriti di volta in volta nei successivi atti o provvedimenti

Per i futuri affidamenti e contratti finanziati da risorse del PNRR, è necessario che gli stessi si conformino in particolare al principio DNSH ed ai requisiti in ambito PNRR indicati dalle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" di cui al Decreto del 7/12/2021 pubblicato sulla G.U. 309 del 30/12/2021.

Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni fissate dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 la cui applicazione deve considerarsi "generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del PNRR e del PNC" (p. 2 Linee guida) con l'ulteriore distinzione tra disposizioni direttamente applicabili "senza necessità di inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara" (art. 47 commi 2,3,3 bis) e misure che invece richiedono alle stazioni appaltanti di tradurre i principi enucleati dalla norma di legge in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara tenendo conto delle specificità dei settori, delle tipologie di contratto e del loro oggetto (art. 47 commi 4,5,7).

In base alle Linee Guida sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

- a. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
- b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);

c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna previsti all'articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato, di regola, nel bando di gara e nel contratto.

## **5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5)**

**5.1 L'adempimento riferito al principio DNSH, per i progetti M2C2 Inv. 2.2, può essere ottemperato attraverso la sola compilazione della Scheda 5?**

**RISPOSTA:** Per quanto attiene gli adempimenti riferiti al principio del DNSH l'avviso pubblico all'art. 5 comma 1 lettera e) fa riferimento unicamente alle disposizioni previste dall'allegato 2 all'avviso.

È in corso di pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze la versione aggiornata della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", che integra e modifica la precedente versione. La nuova Guida, sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni titolari degli interventi finanziati a valere sul PNRR, fornisce orientamenti recependo indicazioni già condivise con dette Amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento alle misure M2C2 Inv. 2.2 si evidenzia che è stata rimossa l'associazione degli interventi di cui alle misure suddette con la Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica" ed è stata inserita la correlazione con la scheda 30 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica", i cui contenuti sono del tutto coerenti con l'Allegato 2 dell'Avviso pubblico sopra citato.

Inoltre, per l'Investimento 2.2 "Interventi su resilienza climatica delle reti", alla luce della versione aggiornata della Guida, si anticipa che questo afferisce al Regime 2 (ovvero "mero rispetto dei requisiti dei principi DNSH") e non al Regime 1 (ovvero "contribuire sostanzialmente alla mitigazione di cambiamenti climatici"), come invece indicato nella precedente versione.

**5.2 Per i progetti M2C2 Inv. 2.2, quali azioni costituiscono elementi "di premialità"? Tali elementi sono da intendere come obbligatori?**

**RISPOSTA:** Con riferimento a quanto riportato nell'allegato 2 pubblicato contestualmente all'avviso pubblico per gli interventi M2C2 I 2.2. non sono previsti elementi di premialità.

**5.3 Qualora non fosse possibile emendare la documentazione tecnica di progettazione o la contrattualistica (dei progetti già avviati) per assolvere agli obblighi DNSH, è possibile identificare gli stessi obblighi come "non applicabili" alla fattispecie relativa alla domanda di agevolazione da presentare?**

**RISPOSTA:** Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga già in fase di domanda di finanziamento a rispettare il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 dell'avviso.

A tale riguardo si specifica inoltre, così come previsto all'art. 11 dell'Avviso pubblico, che agli interventi finanziati dal PNRR devono applicarsi le disposizioni fissate dall'art. 47 del DL n. 77/2021 con l'ulteriore distinzione tra disposizioni direttamente applicabili "senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara" (art. 47 commi 2,3,3 bis) e misure che invece richiedono alle stazioni appaltanti di tradurre i principi enucleati dalla norma di legge in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara tenendo conto delle specificità dei settori, delle tipologie di contratto e del loro oggetto (art. 47 commi 4,5,7).

Nel caso di misure già avviate, in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara, relativamente ai requisiti DNSH, queste dovranno essere inserite, di volta in volta nei successivi atti e provvedimenti.

Per i futuri affidamenti e contratti finanziati da risorse del PNRR, è necessario che gli stessi si conformino in particolare al principio DNSH ed ai requisiti in ambito PNRR indicati dalle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" di cui al Decreto del 7/12/2021 pubblicato sulla G.U. 309 del 30/12/2021.

**5.4. È possibile presentare unitamente un progetto che prevede interventi che, sebbene godano di una indipendenza funzionale, abbiano lo stesso fine progettuale e insistano all'interno della medesima concessione?**

**RISPOSTA:** Come previsto dall'Art 5 punto 2 dell'Avviso pubblico, un progetto può prevedere più tipologie di intervento e considerare più fattori di rischio. In altri termini, fermo restando che i costi devono essere allocati una sola volta, un progetto può comprendere interventi funzionalmente indipendenti per migliorare la resilienza per uno o più fattori di rischio. Ad esempio, irrobustire un traliccio può migliorare la resilienza alla neve e al vento. Relativamente ai benefici questi devono essere valutati separatamente per i diversi fattori di rischio e per il calcolo del beneficio medio. Relativamente ai km di rete resi più resilienti si considera la somma dei km beneficiati per i fattori di rischio considerati.

**5.5 Gli interventi realizzati antecedenti alla pubblicazione del Bando (e comunque successivamente a febbraio 2020) nel caso in cui siano stati consuntivati nella RAB del gestore, possono comunque essere oggetto di finanziamento mediante fondi PNRR e trattati tariffariamente alla stregua di "contributi pubblici" in conto capitale?**

**RISPOSTA:** Il finanziamento ricevuto mediante fondi PNRR, è trattato tariffariamente alla stregua di un contributo pubblico in conto capitale. Al pari degli altri contributi in conto capitale, i contributi riferiti agli interventi finanziati a valere sui fondi PNRR sono portati in detrazione dal valore lordo degli investimenti così come regolamentato dall'articolo 11.4 del Testo Integrato delle disposizioni

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dell’energia elettrica (2020 – 2023).

**5.6 È corretto non includere il finanziamento ricevuto dal PNRR, registrando tali importi come “contributo pubblico” in conto capitale nelle schede tariffarie?**

**RISPOSTA:** Il finanziamento ricevuto mediante fondi PNRR, è trattato tariffariamente alla stregua di un contributo pubblico in conto capitale e, di conseguenza, deve essere portato in detrazione dal valore lordo degli investimenti così come regolamentato dall’articolo 11.4 del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dell’energia elettrica (2020 – 2023).

## **6. SPESE AMMISSIBILI (art. 6)**

**6.1 Sono considerati ammissibili i costi per attività (progettazione e realizzazione delle opere) svolte da personale interno al proponente?**

**RISPOSTA:** Ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso pubblico sono ammissibili i costi essenziali/strumentali all’attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano ad essi pertinenti e direttamente connessi e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

La lettera d) del medesimo comma 1 specifica che sono ammissibili “altri beni ad utilità pluriennale”, tra i quali altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l’operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni.

Pertanto, i costi sostenuti per la progettazione e realizzazione delle opere, anche laddove si riferiscano al personale interno, sono ammissibili.

**6.2 Quali voci di investimento vanno considerati nella verifica del costo unitario chilometrico massimo?**

**RISPOSTA:** Si ritiene corretto considerare solo i costi relativi agli interventi sulle reti di distribuzione.

## **8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE (art. 8)**

**8.1 In relazione all’elaborazione del “piano finanziario”, di cui all’art. 8 comma 3 dell’Avviso, è disponibile un modello ad hoc ovvero una normativa specifica a cui fare riferimento oppure è possibile procedere liberamente?**

**RISPOSTA.** Per l’elaborazione del piano finanziario non è stato predisposto un modello specifico da prendere in considerazione



## **9. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9)**

**9.1 Il calcolo dei tempi di ritorno ex-ante (vincolo TR ex ante<50) deve essere effettuato in base alla situazione de facto della rete di distribuzione al momento della presentazione delle proposte di intervento, o si deve tenere conto degli effetti di altri interventi come quelli già pianificati, eventualmente, in ottemperanza all'Allegato A alla deliberazione ARERA 566/2019/r/eel (TIQE articoli 77, 78, 79)?**

**RISPOSTA:**

1. Per le proposte progettuali pianificate in ottemperanza all'Allegato A alla deliberazione ARERA 566/2019/r/eel, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) e lettera d) dell'Avviso pubblico, il TR ex ante deve essere calcolato tenendo in considerazione i risultati degli interventi già pianificati;
2. Per le altre proposte il TR ex ante coincide con quello della situazione de facto

**9.2 Gli interventi sulle reti di distribuzione di cui all'Avviso in oggetto sono da limitare esclusivamente alla rete di distribuzione in MT (escluso le reti di distribuzione in bt) o è possibile presentare progetti in ambito reti di distribuzione in bt applicando i criteri di valutazione delle proposte progettuali alla sola rete di distribuzione in bassa tensione?**

**RISPOSTA:** Il perimetro delle proposte progettuali è limitato alle reti di distribuzione MT.

**9.3 Per quanto riguarda le metodologie di calcolo dei parametri di incremento della resilienza per i fattori di rischio individuati all'interno del PNRR si può fare riferimento alle linee guida messe a punto dal Comitato CEI CT8-123 GdL Resilienza?**


**RISPOSTA:** Per i DSO le linee guida predisposte dal GdL Resilienza del CT8/123 del CEI costituiscono lo stato dell'arte: è quindi opportuno utilizzare le metodologie più aggiornate disponibili per le diverse tipologie di minaccia. Quindi, nell'ambito del PNRR i DSO devono applicare la metodologia corrente per la valutazione dei parametri di riferimento (TR).

**9.4 In relazione al parametro "efficienza del progetto" (costo del progetto rapportato ai km di linea MT oggetto del progetto) [costo/km]), di cui all'art. 9 dell'Avviso, il denominatore "km di linea MT oggetto del progetto" si riferisce alla lunghezza in km della porzione di rete MT beneficiata dall'intervento oppure solo alla lunghezza in km della porzione di rete relativa all'intervento fisico (es. lunghezza delle sole campate interrate)?**

**RISPOSTA:** I km di linea MT oggetto dell'intervento/progetto si riferiscono ai km di rete beneficiata dall'intervento/progetto

**9.5. Nelle linee guida operative emanate da Gruppo di Lavoro Resilienza del Comitato CEI - CT 8-123 sulla valutazione del rischio per caduta piante fuori fascia si fa riferimento al calcolo del tempo di ritorno convenzionale per cabine secondarie (CS).**

**Come si fa a trasformare il beneficio dei singoli nodi (CS) calcolati come sopra (miglioramento del TR delle singole CS) ai km beneficiati complessivi che beneficiano dell'intervento finalizzato all'incremento della resilienza?**



**Esempio:**

**Se dall'intervento traggono beneficio (aumenta il TR) le cabine secondarie da CS3 a CSn i km di linea beneficiata sono solo quelli calcolati come distanza da CS3 a CSn o corrispondono con l'intera lunghezza del feeder MT?**

**RISPOSTA:** Relativamente al rischio di caduta piante fuori fascia, le Linee guida del Gruppo di Lavoro Resilienza del Comitato CEI CT 8-123 prevedono il calcolo di diversi indicatori:

1. il tasso di guasto kilometrico delle linee,
2. il tempo di ritorno dei guasti della porzione di rete MT (rami) compresa tra le cabine.,
3. il tempo di ritorno dei guasti delle cabine secondarie considerando le possibili contro-alimentazioni.

Su questa base vengono calcolati gli indicatori di Rischio (IRI) e resilienza (IRE) definiti dall'ARERA.

Nel caso del PNRR, in perfetto accordo con la metodologia CEI e ARERA, per valutare:

- il TR ex ante delle linee si utilizzerà il tasso di guasto per i km dei rami considerati (si veda il capitolo 4 dell'allegato 4 "Metodologia di valutazione del rischio per caduta piante fuori fascia" delle Linee Guida)
- il TR ex-ante delle Cabine secondarie si utilizzerà il TR convenzionale delle cabine calcolato tenendo conto delle possibili contro-alimentazioni (capitolo 5 dell'allegato 4 delle Linee Guida).

La rete beneficiata sarà quella di maggior lunghezza compresa tra le Cabine Secondarie beneficiate.

Nell'esempio i km beneficiati saranno quelli compresi tra CS3 e CSn.

## **11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11)**

**11.1 Le tempistiche indicate nel cronoprogramma sono perentorie o è prevista un'eventuale flessibilità in caso di mancato raggiungimento di alcuni target di realizzazione del progetto dovuto a ritardi nell'esecuzione dello stesso?**

**RISPOSTA:** Eventuali ritardi connessi all'esecuzione dell'intervento possono costituire motivo per richiedere una proroga del termine di ultimazione dell'intervento indicato nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Avviso pubblico fermo restando che il proponente deve garantire il raggiungimento del target dichiarato nella domanda di finanziamento al 30 giugno 2026 e che l'intervento venga ultimato improrogabilmente entro la medesima data pena la revoca del contributo.

**11.2 Gli eventuali extra-costi possono essere ricondotti ai normali strumenti di riconoscimento dei costi previsti nell'ambito della regolazione tariffaria ARERA vigente?**

**RISPOSTA:**

Gli eventuali extra-costi non possono essere ricondotti ai normali strumenti di riconoscimento dei costi previsti nell'ambito della regolazione tariffaria ARERA vigente.

Nel merito si osserva, infatti, che il costo del progetto rapportato al beneficio atteso costituisce elemento di valutazione.

**11.3 In relazione al rispetto della data del 30 giugno 2026, eventuali ritardi nelle procedure autorizzative, sono tenuti in considerazione nella valutazione del progetto?**

**RISPOSTA:** Eventuali ritardi nell'iter autorizzativo possono costituire validi motivi per richiedere una proroga del termine di ultimazione dell'intervento indicata nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Avviso pubblico fermo restando che il proponente deve garantire il raggiungimento del target al 30 giugno 2026 dichiarato nella domanda di finanziamento e che l'intervento venga ultimato improrogabilmente entro la medesima data, pena la revoca del contributo.

**11.4 Quali sono gli indicatori di realizzazione associati oggetto di rendicontazione ai sensi dell'art. 11 comma 1?**

**RISPOSTA:** gli indicatori quantitativi di realizzazione corrispondono al target di progetto in termini di km di rete beneficiati dall'intervento. Resta ferma la facoltà del Ministero di richiedere al beneficiario in qualsiasi momento ogni ulteriore informazione e/o documentazione ai dovesse rendere utile.

### **13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13)**

**13.1 Sono ammissibili tutti quei titoli di spesa che possano non avere un CUP o avere un CUP diverso da quello che verrà aperto ad hoc ed associato al PNRR?**

**RISPOSTA:** In premessa occorre chiarire che il CUP rappresenta un requisito fondamentale per tutti i progetti di investimento pubblico, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ma non costituisce, da solo, condizione per l'ammissibilità dei progetti a valere sul PNRR.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

Una volta richiesto ed assegnato al progetto, esso non varia e deve essere utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso (non varia in caso di variazione del finanziamento progettuale) e riportato su tutti i documenti progettuali compresi i documenti giustificativi di spesa e pagamento o comunque devono essere posti in essere *atti interni di riconduzione univoca al CUP di progetto anche ai fini della tracciabilità della spesa sul PNRR.*

**13.3 In caso di utilizzo di fatturazione elettronica, è possibile avvalersi della procedura di annullamento del titolo di spesa mediante apposizione in fattura del CUP?**

**RISPOSTA:** Si conferma che, come previsto dal DPCM del 15 settembre 2021 sulle modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa ai progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - art. 5 comma 3 lettera d) - per quanto attiene alle fatture elettroniche. ai fini dell'annullamento, le stesse devono necessariamente riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dell'intervento. Ai fini del pagamento delle fatture trova, quindi, applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.